

dale che interpella il prefetto, il ministero dell'Interno e chiede l'opinione del presidente del Consiglio al riguardo, sottolineando che «per la pacificazione degli animi e per evitare disordini» ritiene assolutamente inopportuno procedere ad arresti, come l'autorità giudiziaria sembra intenzionata a fare²⁶. Ma la Procura va avanti per la sua strada e dà il via a quello che con terminologia di oggi potremmo definire un *maxiprocedimento* per l'occupazione delle fabbriche. Inizialmente gli imputati sono 49 – tra i quali Giovanni Parodi e Vincenzo Bianco, due dei *leaders* indiscussi – di cui 31 rinviati a giudizio nel marzo 1922; il capo d'imputazione principale è l'asportazione e l'occultamento di armi, da cui viene fatto discendere quello di «eccitamento alla guerra civile». Nella sentenza di rinvio a giudizio l'applicazione dell'articolo 252 del codice viene motivata con la considerazione che

la accertata occupazione violenta delle fabbriche, la loro messa in difesa armata, la costituzione delle guardie rosse, i sequestri di persona, le aggressioni e perquisizioni a pacifici passanti borghesi e militari, l'impossessamento delle loro armi, gli spari e i conflitti con la forza pubblica, la fabbricazione di armi di ogni specie [...] il loro trasporto dalle fabbriche ed il loro celamento in numerose località di Torino e dintorni, [...] sono circostanze tutte affatto estranee ad un semplice – per quanto audace ed illegale – esperimento di risoluzione pacifica dei conflitti fra capitale e lavoro [...] e non possono altrimenti spiegarsi che quali veri e propri attentati all'ordine pubblico, quali fatti cioè diretti [...] a suscitare la guerra civile ed a portare la devastazione, il saccheggio e la strage²⁷.

La lentezza con cui le istruttorie procedono fa sí che si arrivi alle prime sentenze della Corte d'Assise solo all'inizio del 1922²⁸; l'evoluzione del clima politico non contribuisce certo a revocare in dubbio l'attività della Procura. Un'attività che – considerata sul medio periodo – lascia trasparire una sensibilità assai spiccata per i «reati» dei «rossi», decisamente attenuata per i «reati» della controparte che a mano a mano prendono piede in città. Nell'estate del 1921, quando si apre un procedimento – destinato a finire nel nulla – contro gli arditi del popolo visti come gli eredi dell'organizzazione delle guardie rosse, i presupposti dell'azione dell'autorità giudiziaria torinese sono resi espliciti nell'affermazione secondo la quale tale «associazione criminosa» ha il «fine di

²⁶ Cfr. AST, Procura Generale di Torino, Carteggio per scioperi, moti rivoluzionari, occupazione delle fabbriche 1918-1920, fasc. «Vertenza metallurgici» cit.

²⁷ AST, Corte d'Assise di Torino, Fascicoli processuali 1871-1940, Procedimento 1922/29, b. 20, fasc. 1; sentenza della Sezione d'Accusa presso la Corte d'Appello di Torino, 30 marzo 1922. Per questo procedimento si arriverà alla sentenza della Corte d'Assise solo nel marzo 1923; una ventina di imputati risulteranno assolti; le pene – inflitte in contumacia – per Parodi ed alcuni altri leader sono di anni cinque di reclusione.

²⁸ Sui riflessi in città della emissione delle prime sentenze cfr. ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Affari Generali e Riservati, 1923, b. 67.